

# L'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E L'OBBLIGO DEL FIR

Quando il luogo di produzione coincide con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione

■ **AVV. DANIELE CARISSIMI**<sup>o</sup>

**N**ell'economia del TUA l'attività di manutenzione delle infrastrutture è disciplinata dall'art. 230, c. 1 "Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture", ai sensi del quale " Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da at-

*tività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento."*

Alla luce di tale articolo, pertanto, è lecito identificare **il luogo di produzione con:**

- la sede del cantiere;
- a sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione;
- il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Posta tale preliminare premessa, particolare attenzione merita la seconda possi-



[www.ambientelegale.it](http://www.ambientelegale.it)  
[info@ambientelegale.it](mailto:info@ambientelegale.it)  
Tel.: 02 87366838  
051 0353030 06 94443170

bilità di gestione offerta dal predetto articolo.

Il Legislatore, infatti, con una *fictio iuris*, sembrerebbe aprire la possibilità di considerare **giuridicamente** quale *luogo di produzione* dei rifiuti non tanto quello naturale (il cantiere) bensì quello della **sede locale del gestore (luogo diverso e spazialmente distante dall'effettivo luogo di produzione) nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione.**

La norma non chiarisce, tuttavia, se l'eccezione debba intendersi solo formale o anche sostanziale e, quindi, legittimi un fisico trasferimento di rifiuti dall'effettivo luogo di produzione alla sede locale del manutentore nel cui tratto è ricompreso il singolo cantiere ai fini del deposito temporaneo.

La differenza non è trascurabile: nel primo caso, infatti, la gestione del rifiuto non verrebbe alterata rilevando l'indicazione del luogo di produzione solo ai fini della documentazione ambientale; nel secondo caso, invece, la filiera del rifiuto si attiverebbe a partire dalla sede locale del gestore dell'infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto interessato dai lavori.

Tale differente interpretazione ha – icu oculi – rilevanti impatti in ordine **all'utilizzo del formulario.**

Nei casi, infatti, in cui si ritenga la deroga solo “formale”, *nulla quaestio*: non appena gli stessi rifiuti verranno avviati al trasporto, necessiteranno di essere accompagnati dal formulario, pur tuttavia, potendosi indicare nello stesso quale luogo di produzione quello della sede locale del gestore dell'infrastruttura nella cui competenza rientra il tratto interessato dai lavori.

Alla luce della seconda interpretazione, invero, sorgono problemi applicativi.

Secondo tale ricostruzione la *fictio iuris* consentirebbe la possibilità di far coincidere il “*luogo di produzione*” con la sede locale del gestore posta in prossimità del luogo di effettiva produzione di talchè si porrebbe il dubbio circa l'utilizzo del for-

mulario nel trasporto dei rifiuti dal cantiere – luogo di effettiva produzione – alla sede locale del gestore nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori.

Ed invero:

- Da un lato il rifiuto è già classificato come tale al momento della produzione, e quindi presso la sede del cantiere. Ciò comporta che astrattamente, nel rispetto della *ratio* delle norme generali, il trasporto dalla sede del cantiere alla sede del gestore di competenza, necessiterebbe di adeguata tracciabilità mediante F.I.R.

- Dall'altro lato tuttavia, l'utilizzo del formulario vanificherebbe quella che si ritiene essere una semplificazione concessa dal Legislatore per tale particolare attività, ponendosi in ogni caso in contrasto con quella che è la regolare gestione dei rifiuti, ed infatti:

- Si anteporterebbe una fase di gestione – quella del trasporto – ad una attinente alla produzione – quella del deposito temporaneo (che deve essere effettuato “*prima della raccolta*”);

- Si altererebbe, altresì, la compilazione del formulario. Si rammenta infatti che lo stesso schema di modello del formulario di cui al DM 1 aprile 1998, n. 145, non contempla la tracciabilità di tali fattispecie ovvero sia le destinazioni dell'art. 230 prevedendo, bensì quali possibili destini del rifiuto solo gli impianti autorizzati allo smaltimento ovvero al recupero. Ciò determinerebbe – quindi – un'irregolare ed impropria compilazione del formulario nonché l'indicazione di un'attività che in realtà non viene svolta nel *luogo di produzione*, quale quella di smaltimento e/o recupero.

**A parere di chi scrive, la norma abiliterebbe esclusivamente al trasferimento effettivo del materiale dal luogo di effettiva produzione all'unità locale posta a presidio dei predetti cantieri a servizio delle diramazioni territoriali delle reti infrastrutturali gestite.**

Un'interpretazione contraria che ammettesse trasferimenti diversi, apparirebbe, invero, strumentalizzata per legittimare impropriamente un trasferimento dal can-

tiere ad altro luogo che non avrebbe la possibilità di essere adeguatamente e legittimamente tracciato in totale deroga alle basilari norme ambientali ed in dispregio del principio di precauzione.

Pertanto, la scelta di spostare il rifiuto dal luogo di effettiva produzione a quello della sede locale strumentale a servizio dei cantieri postula un'eccezione che non deve, per logicità, essere tracciata con F.I.R., ma solo con documentazione abile a dimostrare gli stretti limiti dell'esistenza del cantiere e del luogo di concentrazione locale all'interno del quale tragitto può consentirsi esso trasferimento.

La giurisprudenza<sup>1</sup>, tuttavia, sembra riconoscere la necessità dell'utilizzo del formulario anche per la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione al luogo scelto per il deposito temporaneo in considerazione del fatto che in ogni caso, seppur si è giuridicamente all'interno di una fase antecedente al deposito temporaneo, concretamente si andrebbe ad effettuare un'attività di trasporto di rifiuti che rientra a pieno titolo nella gestione.

È doveroso tuttavia segnalare che, a valle di tutto quanto esposto, nell'ipotesi in cui il manutentore volesse trasferire i rifiuti dal luogo di produzione effettivo a quello giuridico con il F.I.R., lo stesso commetterebbe, in ogni caso, inevitabilmente delle irregolarità, ed infatti:

- Si indicherebbe una destinazione non esatta in quanto il manutentore risulterebbe sia produttore, sia trasportatore che destinatario, pur non essendo né il luogo di destinazione né il manutentore autorizzato a recuperare o smaltire presso la sede legale;

- Non si potrebbe attribuire l'operazione di gestione correttamente (i destinatari del F.I.R. sono solo impianti di recupero o smaltimento che devono essere autorizzati ad un'operazione definita ). 

<sup>1</sup> Cass. Pen., Sez III, n. 17460 del 2012.